



TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA

ORDINANZA

composto dai Magistrati

dott. Luigi Tirone
dott. Daniele Mercadante
dott. Matteo Gambarati

Presidente
Giudice
Giudice

All'udienza del 18 ottobre 2023 la difesa di _____ ha invitato il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), n. 2 e lett. e), del D. Lgs. 150/2022 nelle parti in cui prevedono rispettivamente la procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali "se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1) e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro la persona incapace, per età o per infermità", e che per il delitto di violenza privata "si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma" per contrasto con l'art. 76 Cost. per superamento dei limiti prescritti dalla delega legislativa di cui all'art. 1 della L. 134/2021.

Secondo la prospettazione difensiva, il legislatore delegato avrebbe illegittimamente mantenuto nella platea dei reati procedibili d'ufficio anche quelli per cui si procede, oltrepassando senza alcuna apprezzabile giustificazione il perimetro del mandato ricevuto dal Parlamento.

Quanto, più in particolare, al profilo dell'assunta violazione della delega conferita, il difensore ritiene che il legislatore delegante avrebbe limitato l'estensione della procedibilità d'ufficio per i reati con un minimo edittale non superiore a due anni soltanto se commessi nei confronti di soggetti incapaci, per età o per infermità. Sicché, il legislatore delegato avrebbe dovuto estendere anche alle fattispecie contestate in questo processo il regime di procedibilità a querela, non trovando applicazione in relazione ad esse la deroga prevista dalla legge delega al criterio generale basato sulla durata della pena detentiva minima, e in particolare l'eccezione relativa alle ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Secondo la difesa, inoltre, la rilevanza della questione prospettata permarrrebbe malgrado l'entrata in vigore della L. 60/2023, attesa la natura sostanziale della citata novella, inapplicabile retroattivamente poiché produttiva di effetti *in malam partem*.

Muovendo da tali considerazioni e facendo leva su un'interpretazione letterale del criterio di delega, ritiene il difensore che l'attuale previsione degli artt. 610 e 582 c.p. sarebbe frutto dell'esercizio di un potere legislativo operato in violazione dell'art. 76 Cost.

Il Tribunale osserva preliminarmente che la questione sollevata dalla difesa è pertinente in quanto si procede per ipotesi di reato che - a fronte dell'intervento normativo del Governo - hanno mantenuto la procedibilità d'ufficio; un'eventuale declaratoria di incostituzionalità - in senso additivo - darebbe luogo all'estensione della procedibilità a querela delle fattispecie oggetto di contestazione, con l'ovvia conseguenza che il Tribunale dovrebbe emettere sentenza di proscioglimento nei confronti degli imputati in quanto la persona offesa non ha sporto denuncia-querela, nemmeno nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022.

È doveroso chiarire che il difensore, con la dedotta questione di costituzionalità, lamenta la parziale esecuzione della delega che il Parlamento ha conferito al Governo, non già un eccesso di delega, che si verifica quando il legislatore delegato interviene normativamente su profili non indicati nella Legge delega.

Ciononostante, la questione deve ritenersi manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte.

Va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui la determinazione dei principi e criteri direttivi richiesta dall'art. 76 Cost. per una valida delegazione legislativa serve a circoscrivere e delimitare l'ambito in cui è chiamato ad operare il legislatore delegato. In quest'ottica l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla in modo che resti saldo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare (v. sentenza Corte Cost. 15/1999). Dunque, a maggior ragione allorquando si tratti di legiferare in materia penale, dove è imprescindibile un bilanciamento tra i principi di *extrema ratio* e di frammentarietà da una parte e l'interesse alla repressione di fatti antigiuridici dall'altra, è fisiologico che il legislatore delegato conservi dei margini di apprezzamento in ordine all'esecuzione della legge delega, a condizione che ciò avvenga nel rispetto del principio di ragionevolezza, ricavabile dall'art. 3 Cost.

Da ciò si trae, *a contrario*, che una legge delega che contenga principi e criteri direttivi eccessivamente stringenti sarebbe costituzionalmente illegittima perché annullerebbe, di fatto, quella discrezionalità vincolata al rispetto del principio di ragionevolezza che la Corte Costituzionale riconosce in capo al legislatore delegato.

Invero, nel caso di specie, è evidente che il Parlamento abbia rispettato tali enunciazioni con l'emanazione della legge delega, persino nel delineare il criterio direttivo che in ipotesi difensiva sarebbe stato violato dal Governo.

Si legge all'art. 1, co. 15, della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradalmente gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;*
- b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;*
- c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;*
- d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone».*

Osserva il Tribunale che proprio attraverso un'interpretazione letterale della disposizione ricavabile dalla lett. b) il Parlamento ha invitato il Governo ad estendere il regime di procedibilità a querela "a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni". È proprio l'interpretazione letterale della disposizione che rende priva di fondamento la doglianza sollevata dalla difesa, dovendo ritenersi che attraverso l'utilizzo delle locuzioni "a ulteriori" e "nell'ambito" il legislatore delegante non intendesse estendere il regime di procedibilità a querela in modo trasversale, ossia necessariamente a tutte le fattispecie contro la persona o contro il patrimonio punite nel minimo con pena detentiva non superiore a due anni. Al contrario, il Parlamento ha affidato al legislatore delegato un margine di discrezionalità nel selezionare le ipotesi delittuose da sottoporre al regime di procedibilità a querela, purché venissero individuate tra quelle di contenuto disvalore penale, tenendo conto del criterio di delega succitato. Ciò, quindi, indipendentemente dall'eccezione espressa, relativa alle ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

A sostegno giova evidenziare che dalla **Relazione illustrativa** aggiornata al testo definitivo del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl. Straordinario n. 5), proprio in relazione alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 c.p., emerge che la procedibilità a querela di parte è stata estesa - ragionevolmente - soltanto alle condotte che incidono sulla sfera **individuale** della persona offesa, allorquando essa possa validamente manifestare o meno un interesse punitivo. Il legislatore delegato, invece, ha scelto di conservare la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui vengono in rilievo interessi di natura **pubblicistica**, sussistenti sia nell'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità sia in presenza di condotte di particolare allarme sociale riconducibili all'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 610 c.p., che richiama le condizioni previste dall'art. 339 c.p.

Si tratta di una scelta che rispetta la **delega** e che è frutto di un esercizio **discrezionale** del potere legislativo in conformità al principio di **ragionevolezza**, essendo espressione di una **visione sistemica** attraverso cui è stato conservato il regime di procedibilità con riferimento ad ipotesi di reato aggravate, che incidono anche su **interessi pubblicistici**. Scelta analoga è stata fatta con riferimento all'ipotesi di **lesioni volontarie** contestata in questo processo, per cui permane la procedibilità d'ufficio, in ragione dell'aggravante dell'uso di un'arma.

Muovendo da tali considerazioni, **il Tribunale ritiene** che il **Governo abbia legiferato nell'ambito dello spazio discrezionale** che gli era stato riservato dalla Legge delega.

Tra l'altro, la scelta operata dal legislatore delegato è stata accolta con favore dal Parlamento attraverso i **pareri** espressi nel **settembre 2022** dalle **Commissioni giustizia presso il Senato e la Camera**. Ben vero che, in base alla giurisprudenza costituzionale, il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante e non esprime interpretazioni autentiche della legge di delega (sentenze n. 250 del 2016 e n. 173 del 1981), ma è altrettanto vero che esso costituisce pur sempre elemento che, come in generale i lavori preparatori, può contribuire alla corretta esegesi della stessa (sentenze n. 308 e n. 193 del 2002). Difatti, proprio dalla mancata censura in sede parlamentare la Corte Costituzionale ha potuto nel recente passato argomentare come non si fosse in presenza di una violazione della legge delega (sentenza n. 47 del 2014).

Ad abundantiam, occorre evidenziare che il Parlamento, con la **L. 60/2023**, ha previsto che nel caso in cui venga contestata una delle aggravanti di cui all'art. 416bis1 c.p. il reato sia sempre procedibile d'ufficio. Si tratta di una **sopravvenienza legislativa** in linea con la scelta adottata in precedenza dal Governo, chiaramente volta **ad assicurare la procedibilità d'ufficio** allorquando l'offesa involga interessi di natura pubblicistica.

In definitiva, il Tribunale ritiene che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega; e si sia mantenuto così entro il perimetro sancito dal legittimo esercizio della discrezionalità che gli spettava nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale (sentenza Corte Cost. n. 127 del 2017).

Rigetta pertanto la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale e dispone procedersi oltre.

Quanto all'eccezione relativa all'utilizzabilità degli atti e delle prove assunte dinanzi al Tribunale in diversa composizione, basti richiamare il consolidato orientamento secondo cui "La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen. - per la quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice." (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 48710 del 14/06/2016, Rv. 268455). Quella ricavabile dall'art. 190 bis c.p.p. è norma speciale, che giustifica la deroga al principio di immediatezza sancito dall'art. 525 c.p.p. in ragione della particolare complessità dei processi per i reati citati all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. - ivi compresi quelli per cui si procede - essendo essi espressione di fenomeni di particolare allarme sociale.

Per tali motivi gli atti assunti dinanzi a diverso Collegio debbono essere dichiarati utilizzabili, e per l'effetto si provvede a darne lettura.

Reggio Emilia, 8 novembre 2023

Il Presidente
Luigi Tirone

I Giudici

Daniele Mercadante

Matteo Gambarati

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DEPOSITATO
- 8 NOV. 2023
hell